

La gestione di un fascio di luce per (legittima) difesa personale e potenziale nuovo mezzo di coazione fisica per le Forze di Polizia. Un'analisi tecnico-giuridica.

di **Alessandro Continiello** e **Alessio Carparelli**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Analisi tecnica. – 3. La normativa vigente e l'eventuale copertura giuridica in caso di dotazione alle Forze di Polizia. – 4. Lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, secondo il richiamo dell'articolo 55 Codice penale. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nel 2018 ho iniziato la mia personale analisi su quelle che sono le "armi o altro mezzo di coazione fisica e il loro uso autorizzato", come previsto dall'articolo 53 del nostro Codice penale. E, in questa ricerca, ho dunque 'testato' (*rectius, pro et contra*) il *Taser*, o pistola elettrica¹; e, successivamente, il *Bolawrap* o *bolas* avvolgenti² mentre il primo strumento è già in dotazione alle nostre Forze di Polizia; il secondo, al momento, viene usato solo da alcuni Corpi, specificatamente della Polizia Municipale.³

Ebbene, durante un incontro con Alessio Carparelli, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri nonché peraltro istruttore di tiro e analista della dinamica degli scontri a fuoco, delle invasioni domestiche, delle aggressioni ed in generale dei crimini violenti, mi è stata posta un'interessante riflessione sul potenziale uso, *in primis* a carattere difensivo e 'legittimo' da parte di privati; e, in seconda istanza, sul suo utilizzo esclusivamente da parte dei pubblici ufficiali, di una torcia che emetta un fascio di luce tale, da impedire di vedere, dunque accecare, pur per pochi secondi, colui che ne venga investito.

Il presente elaborato è dunque il frutto delle comuni considerazioni degli scriventi.

¹ Cfr. A. Continiello, "L'uso del Taser da parte delle Forze dell'Ordine. Problematiche applicative e conseguenze giuridiche", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 7-8, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2018/07/10/luso-del-taser-parte-delleforze-dellordine-problematiche-applicative-conseguenze-giuridiche/> & cfr. F. Pinotti, "Taser, la pistola elettrica che divide: pericolosa, no utile, urgono regole", 10/07/2018, in <https://www.corriere.it/cronache/cards/taser-pistola-elettrica-chedivide/i-dubbi-dell-esperto.shtml>

² Cfr. A. Continiello, "BolaWrap, il nuovo mezzo di coazione fisica che potrebbe esser adottato dalle Forze di Polizia. Delle valutazioni di natura tecnico-giuridica", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/02/06/bolawrap-il-nuovo-mezzo-di-coazione-fisica-che-potrebbe-esser-adottato-dalle-forze-di-polizia-delle-valutazioni-di-natura-tecnico-giuridica/>

³ Prologo di A. Continiello

Il primo elemento di riflessione è di carattere meramente generale e consiste nella condizione per cui, uno strumento di uso comune, quale può essere uno strumento illuminante, possa - legittimamente - divenire (anche) un mezzo per la difesa personale cosiddetta non armata e non lesiva: giacché, la sua intrinseca funzione, ossia quella di emettere un fascio di luce per illuminare, può divenire altresì un efficace sistema di difesa sia nelle ore notturne sia diurne - qui la sua specificità -, allorché si vada ad accecare l'aggressore, pur per pochi secondi, al fine di darsi alla fuga/*commodus discensus*⁴.

Perché, com'è noto a tutti, allorché i nostri occhi ricevano un forte fascio/abbaglio di luce, interviene automaticamente il cosiddetto 'riflesso di ammiccamento': ovvero una contrazione riflessa orbicolare delle palpebre, con conseguente chiusura degli occhi in risposta, appunto, a uno stimolo luminoso intenso ed improvviso.

Dal punto di vista della "capacità di gestione" di quella che potrebbe essere un'aggressione alla persona, l'elemento di novità assoluta, rispetto alla gamma degli strumenti attualmente usati nel contesto della difesa personale, è dato dal fatto che la luce rappresenta una reazione passiva. Le soluzioni attualmente disponibili nel mercato (*taser*, corpo umano, *spray oc*, armi da fuoco), incentrano la loro efficacia sulla quantità di forza, letale e non, che sprigionano nei confronti dell'aggressore, senza possibilità di modularne l'intensità o la possibilità di adattarsi alla modalità ed allo scopo dell'aggressione stessa. Si tratta di quella che potremmo definire una reazione attiva funzionale atta ad interrompere una condotta violenta ma in modo solamente orizzontale, ovvero senza poter distinguere, in un senso o nell'altro, la dinamica specifica dell'accaduto. La reazione a mezzo della luce, diversamente, ha natura passiva. A parità di risultato - interrompere l'aggressione - questa soluzione non genera alcun effetto diretto o biologico, poiché non proietta alcun materiale contro l'assalitore, limitandosi a contenere gli effetti dell'aggressione.

⁴ La locuzione si è usata di frequente nell'annoso dibattito riguardante la sussistenza della legittima difesa, come causa di esclusione della punibilità, quando il soggetto aggredito potrebbe salvarsi dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta fuggendo. Tradizionalmente, si distingueva tra fuga e *commodus discensus*, ritenendo che la ritirata fosse doverosa solo qualora potesse essere effettuata con modalità tali da non apparire segno di viltà (nota: non concedibile, quindi, agli appartenenti alle Forze di Polizia). Oggi, invece, prevale l'opinione che basa la decisione su un bilanciamento degli interessi, cosicché le soluzioni variano da caso a caso (andranno tenute in conto tutte le circostanze di tempo e di luogo, oltre che le condizioni personali dell'aggredito e del modo in cui avviene l'aggressione): l'aggredito, in generale, dovrebbe astenersi dal fuggire solo quando la fuga esporrebbe sé o altri ad un probabile danno, uguale o superiore a quello che deriverebbe dall'azione difensiva. (in Brocardi.it – art. 52 c.p.); <<Dobbiamo chiederci se il prevenuto poteva applicare il principio del *commodus discensus*. Ma è semplicemente assurdo ipotizzarlo, non soltanto perché un tale comportamento avrebbe gravemente offeso l'ineguagliato senso dell'onore, che è il patrimonio più luminoso dei Carabinieri – essi, infatti, non possono fuggire neppure nei momenti più drammatici –, ma anche perché ciò era precluso dalla particolarità del frangente>>, in Righi, Fulvio, "Vita in toga. Requisitorie di un Pubblico Ministero", Giuffrè, Milano 1981, p. 156.

2. Analisi tecnica.

È opportuno prodromicamente sgombrare dunque il campo da potenziali fraintendimenti, prima di analizzare nello specifico l'uso della torcia che chiameremo, per facilità di discussione, 'torcia anti-aggressione' o '*flashlight* tattica'.

L'idea di usare una luce contro assalitori umani (ma non solo, come si leggerà nel prosieguo), non è affatto nuova, ma trattasi - come si vedrà - non della luce in sé per sé, bensì di un *laser*⁵. <<Dopo i proiettili di gomma e i *bazooka* lanciareti, la Polizia di alcuni Stati del Nord America ha una nuova arma nel suo arsenale: le pistole a raggi *laser* verdi. Non si tratta di armi letali, ma il potenziale offensivo è molto alto. "Una nuova arma non convenzionale, il cui raggio *laser* acceca criminali e aggressori". Si chiama *Dazer Laser* ed è una pistola che emana un raggio *laser* che acceca e disorienta i criminali, provocando in alcuni casi anche nausea. Per colpire il malvivente occorre puntare l'arma sempre ad altezza del viso e, anche se il bandito indossa un paio di occhiali da sole e persino se chiude gli occhi, rimarrà accecato per diversi minuti. Il raggio d'azione del *laser* va da un metro a quasi due chilometri e mezzo, per questo l'azienda che produce l'arma afferma che è particolarmente indicata nelle aggressioni e nei casi di sequestro con ostaggi. Il raggio che la pistola emette è un *laser* di colore verde, che è un raggio di luce che non ha un'intensità letale. In passato alcuni progetti di armi non convenzionali avevano impiegato i canonici *laser* a infrarossi, la cui frequenza e potenza era però molto alta: il rischio era di danneggiare irreparabilmente la retina degli occhi del soggetto colpito, causando cecità permanente. Con lo speciale raggio *laser* a luce verde viene invece assicurata dai produttori una cecità solo temporanea il cui effetto va scemando col passare del tempo. La pistola *laser* e il suo omologo *Guardian*, che è una sorta di torcia con minor effetto e che copre una minore distanza, non si possono acquistare: entreranno a far parte delle forniture ufficiali di alcune Forze di Polizia USA e sono allo studio le possibili applicazioni in ambito bellico, come durante le operazioni di dispersione di folle e civili ostili>>.⁶ Anche in ambito militare esistono *laser*: <<[...] Attualmente, l'esercito americano, così come gli eserciti di alcuni alleati americani, usano vari dispositivi accecanti, inclusi i *laser* di *BE Mayers*. Ad esempio, un *laser* LA-9 / P con una potenza in uscita uguale a 250 MW. In questo dispositivo è incorporato uno speciale modulo di protezione che spegne il *laser* nel momento in cui l'oggetto accecante si trovi alla minima distanza di sicurezza per gli occhi (*NOHD*), a una distanza da 0 a 65 metri dal dispositivo. Allo stesso tempo il sistema *laser* LA-9 / P è efficace a una distanza dai misuratori 65 a 1000. La società ha inoltre sviluppato il *laser* *GLARE MOUT*, che si distingue per le sue dimensioni più ridotte e la potenza inferiore, 125 MW. La sua

⁵ Egli descrive un risonatore ottico in grado di creare un raggio stretto di luce coerente, che definisce *LASER*, acronimo per "*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*" (traduz. amplificazione di luce attraverso l'emissione stimolata di radiazione). In parole semplici, le particelle di luce (fotoni) eccitate dalla corrente rilasciano energia sotto forma di luce. Questa luce viene direzionata in un fascio.

⁶ Cfr. <https://www.focus.it/scienza/scienze/le-pistole-laser-della-polizia-usa>

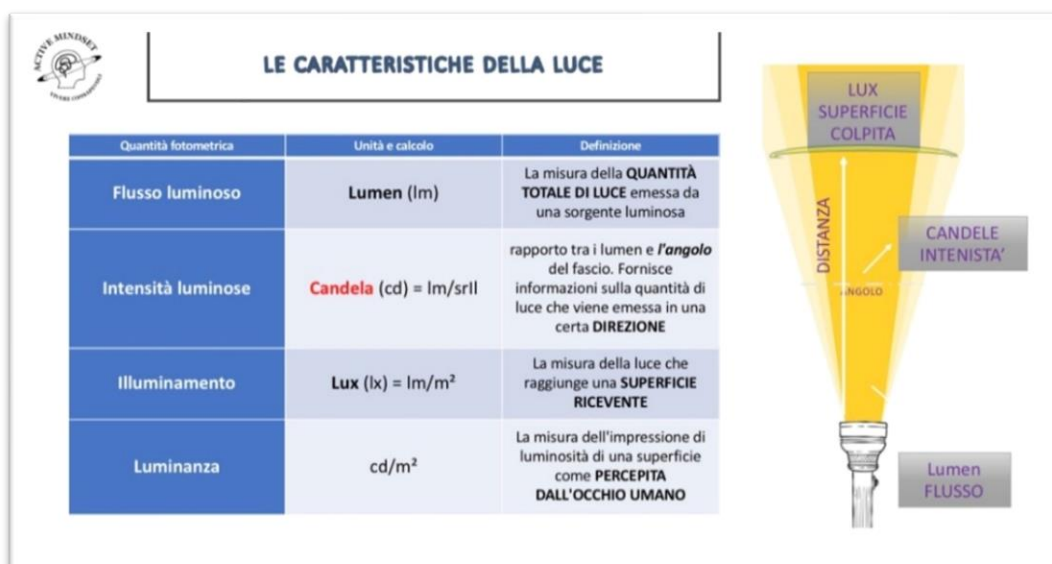
portata effettiva è i misuratori 18-760, *NOHD* è uguale ai metri 18. Un'altra azienda americana, *Thales*, ha creato il dispositivo *GLOW* (*Green Laser Optical Warner*), un dispositivo di avviso ottico costruito su un *laser* verde. Questo dispositivo *laser* è in servizio con gli eserciti britannico e olandese ed è caratterizzato da un raggio regolabile, stretto o largo, e due modalità di funzionamento, continuo o pulsato. *GLOW* può essere utilizzato come dispositivo separato e come *kit* corpo aggiuntivo per armi leggere. Il vantaggio tattico di tali mezzi di accecamento temporaneo è piuttosto alto. Sono utilizzati come mezzo principale per determinare il tipo di minaccia, nonché uno strumento di proiezione della forza [...] >.⁷ Se dalla lettura dei suindicati articoli si può evincere un 'beneficio' tattico per così dire per l'agente, discorso differente è per la vittima attinta dal *laser*. Molti sono gli studi clinici che si possono visionare sul *laser*, sui puntatori *laser*, a luce verde o rossa, e sulle contro-indicazioni mediche e danni che possono causare allorché vengano usati non per attività cliniche: <<Un *laser* è un dispositivo elettronico capace di emettere un fascio di luce definito coerente, cioè di una lunghezza d'onda fissa e prestabilita. Queste sorgenti generano dei fasci di luce molto potenti, anche colorati, che possono raggiungere distanze considerevoli. [...] I *laser* vengono classificati in base alla loro pericolosità in quattro classi, solo le prime due sono acquistabili in Italia. Quelli di classe I sono totalmente innocui, mentre quelli di classe II possono diventare nocivi per gli [...] occhi se ci si espone in maniera diretta al fascio. Cosa colpiscono: la cornea, il cristallino, la retina. Se si guarda in maniera diretta un raggio *laser*, il fascio di luce entrerà all'interno dell'occhio dalla 'cornea, attraverserà il cristallino ed andrà a focalizzarsi sulla struttura più nobile del nostro occhio: la retina. Proprio per le caratteristiche fisiche dei *laser* questo fascio di luce coerente una volta a fuoco, sulla retina rilascerà la sua energia con un danno diretto sulle famose cellule della retina, i fotorecettori. È quindi sempre pericoloso puntare sul viso di qualcuno un fascio *laser* per le possibili conseguenze che si possono ottenere [...]'.⁸ Se queste contro-indicazioni riguardano, come visto, *tout court* i *laser*, discorso diametralmente differente per la 'torcia abbagliante'.

Le innovazioni tecnologiche dell'ultimo decennio hanno infatti consentito la realizzazione di torce portatili in grado di proiettare fasci di luce molto più *vigorousi* del passato, superando il tradizionale utilizzo di questi dispositivi come semplici illuminatori. L'intensità del fascio di luce che viene proiettata contro un bersaglio è oggi tale da riuscire a modificare il comportamento dell'occhio umano, costretto ad adattarsi ad un'improvvisa variazione di luce. Durante questa fase di assestamento dell'organo visivo, stante la significativa differenza di luce che si realizza tra quella ambientale e quella proiettata dalla *flashlight*, l'essere umano vive di fatto una cecità, non essendo più in grado di apprezzare ciò che avviene intorno a sé. Si assisterà infatti ad una perdita temporanea - 2/3 secondi circa - dei riferimenti spaziali, tanto rispetto

⁷ Cfr. <https://it.topwar.ru/57978-osleplyayuschiy-lazer-okazalsya-effektivnee-predupreditelnogo-ognya.html>

⁸ Cfr. <https://www.eyesoneyes.it/puntatori-laser-potenziati-rischi-occhi/>

alla posizione di colui che ha utilizzato la luce quanto, sovente, anche della propria, determinandosi uno stato confusionale. Ciò avviene su due piani. Su quello percettivo che, come detto, riguarda la fase di adattamento dell'occhio all'intensità del colpo di luce, ma anche dal punto di vista della reazione emotiva di gestione di quell'esperienza sorprendente. Nella dinamica dei crimini violenti, infatti, l'uso della forza avviene prevalentemente nella fase iniziale allo scopo di prevenire una reazione da parte della vittima, ovvero nella fase finale per garantirsi la fuga. L'impiego della luce contro l'aggressore lo sorprenderà perché non saprà gestire questa nuova condizione di cui non ha memoria esperienziale⁹. Appare sempre più evidente che un soggetto che decida di utilizzare la luce per interrompere l'aggressione non ha come obiettivo diretto quello di produrre un danno, bensì *'sorprendere e disorientare'* l'aggressore per quel tempo necessario a chiedere aiuto o scappare, ovvero, per le Forze dell'Ordine, per ridurre il soggetto nella incapacità di nuocere ulteriormente a sé stesso oppure agli altri.



Come anticipato, non esistono sostanziali limitazioni nella commercializzazione degli strumenti illuminanti - al netto della eventuale proiezione di *laser* di cui si è già detto -. Esistono, tuttavia, torce che vengono realizzate per scopi diversi e non tutte rispondono al risultato di cui stiamo parlando. Per riuscire ad accecare una persona è

⁹ Una buona parte della comunità scientifica ritiene che lo scopo della memoria non sia quello di ricordare le esperienze del passato ma prepararsi ad affrontare il futuro. *Tomaso Vecchi – UniPV*. Affrontare nuovamente un problema, un'esperienza o un qualsiasi fatto di cui abbiamo memoria è tanto più semplice quanto il problema risulterà maggiormente conosciuto e sperimentato. Nel caso in cui il ricordo è stato associato ad una forte emozione – *paura, rabbia, gioia*, ecc. - la capacità di adattarsi alle future ed analoghe situazioni sarà tanto più veloce e precisa quanto è stata intensa l'emozione.

necessario tenere in considerazione quegli strumenti che sono in grado di generare un fascio di luce che sia ristretto in un angolo, in grado di colpire il volto di una persona. Nel caso in cui una di queste due caratteristiche non sia soddisfatta, a parità di qualità, potremmo certamente parlare di strumenti che nascono, ad esempio, per la ricerca in campo aperto di persone oppure oggetti. Si pensi, a tal fine, a tutto il tema del soccorso in aree impervie, oppure alle ricerche svolte dalle Forze dell'Ordine. In assenza di studi in grado di descrivere con scientifica esattezza l'efficienza di questi strumenti rispetto all'impatto che sono in grado di generare sull'occhio umano, dal punto di vista operativo è stato possibile giungere ad una conclusione sperimentale. *'Per raggiungere lo scopo voluto e necessario che lo strumento sia in grado di generare un fascio di luce con almeno 3000 lm e 60000 cd'*. Nel caso dell'impiego diurno di questi strumenti è evidente che tanto questi due parametri saranno superiori, maggiore sarà l'efficienza del flusso di luce.

Abbiamo dunque letto come una torcia, naturalmente con specifiche caratteristiche tecniche, possa abbagliare (*rectius*, accecare) una persona, un aggressore, sia in una condizione di luce ambientale bassa, quindi di sera/notte o in ambienti bui; sia - e qui il *quid novi* - in pieno giorno, peraltro senza arrecare danni fisici per chi ne venisse attinto, a differenza -quantomeno potenzialmente- del *laser*. La sua utilità, ad avviso degli scriventi, è palese perché permetterebbe alla vittima di un'aggressione di sfruttare quella 'manciata di secondi' in cui l'assalitore si troverebbe, non solo accecato dal bagliore improvviso, ma altresì disorientato, per fuggire via dal "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", tanto per citare quanto prevede la norma sull'istituto della legittima difesa, ai sensi dell'articolo 52 del Codice penale. Ed il presente richiamo non risulta peregrino giacché fungerebbe da primo 'cappello' giuridico per il privato cittadino che, in presenza di determinate circostanze, sia 'costretto' a difendersi, pur in modo generalmente proporzionato. L'accecamiento, per così dire conseguenza 'fisiologica', risulterebbe, non solo privo di conseguenze lesive per chi lo subisse, ma scevro - pur con delle piccole riserve che si analizzeranno nel prosieguo - da una valutazione sul suo eventuale eccesso, pur colposo, sempre sotto un profilo squisitamente giuridico.

3. La normativa vigente e l'eventuale copertura giuridica in caso di dotazione alle Forze di Polizia.

Ora si avanza un'ulteriore riflessione: e se la 'torcia anti-aggressione', come l'abbiamo definita e per praticità chiamata, divenisse un'altra dotazione in uso esclusivamente alle Forze di Polizia? O meglio, come visto con delle specifiche tecniche, potrebbero convivere entrambe: una ad uso (e libera vendita) per il privato, e la seconda ad uso esclusivo per gli appartenenti alle Forze di Polizia. Circostanza attuabile e fattibile se si pensa che, ad esempio, lo *spray* anti-aggressione al peperoncino (*capsicum spray*), come già detto, risulta sia in libera vendita (per i maggiori di sedici anni), così come è uno specifico 'mezzo di coazione fisica', rientrando dunque nella sfera e sotto la

copertura dell'articolo 53 del Codice penale¹⁰. << Sia la legge numero 94 del 2009, sia il regolamento n. 103 del 2011 prevedono che gli *spray* siano in grado di "nebulizzare" la sostanza irritante, dal che si deduce non sia consentita la commercializzazione di quegli strumenti che sono in grado di esprimere un getto c.d. balistico. La 'torcia abbagliante' equipaggiata dagli agenti di polizia con caratteristiche tecniche differenti, potrebbe -per esempio- essere utile agli stessi per neutralizzare, per brevi secondi, il potenziale aggressore, al fine di poterlo poi arrestare. O essere usata in alternativa al *capsicum* quando quest'ultimo non possa essere utilizzato; ovvero per 'distrarre' l'aggressore da una sua ipotetica azione/reazione: insomma, potrebbe avere ulteriori profili d'interesse tecnico-operativo senza preoccupazioni circa una eventuale e potenziale lesione in danno diretto del soggetto. Inoltre, i costi, per il suo acquisto sarebbero più contenuti rispetto ad una pistola *laser*. Questa 'torcia abbagliante' rientrerebbe, pacificamente, nel primo livello del cosiddetto "*use of force continuum*": <<tradotto impropriamente con "Indice d'Azione", è un termine che serve a stabilire una giusta correlazione tra 'l'azione' commessa da un individuo recalcitrante o aggressivo, e la corrispondente 'reazione' messa in atto da agenti di Polizia. Nato negli USA, il termine è inerente al concetto dell'Uso della Forza ed è rappresentato da modelli grafici: una scala, una piramide, oppure dei cerchi concentrici. Sui gradini della scala, per esempio, ad un'azione sconsiderata o pericolosa corrisponde una risposta adeguata da parte dell'agente, effettuata al fine di difendere la propria ed altrui incolumità e vita e portare a termine il proprio compito. "*Action Index*", che dovrebbe essere il termine originale dal quale sarebbe stata ricavata la corrispondente traduzione letterale, in realtà non esiste nel frasario del *Law Enforcement*. Una traduzione più appropriata sarebbe "Scala dell'Uso della Forza", oppure anche "Scala del Confronto", che meglio spiegano il *continuum* (cioè la gamma) dell'Uso della Forza e si riferiscono, di conseguenza, alla possibilità di attuare un corso d'azione che porti alla 'Regressione del Confronto', oppure alla cessazione dell'azione aggressiva o della resistenza, mediante la necessaria applicazione dell'Uso appunto della Forza>>.¹¹ Per essere ancora più chiari, la 'torcia abbagliante' (o torcia *anti-aggressione* o *flashlight tattica*) sarebbe il primo (ipotetico, in una scala di gradazione) *step*, come strumento di difesa non armata e innocua *immediatamente dopo la capacità di persuadere il nostro aggressore da peggiori conseguenze, anche solo inducendolo ad abbassare la carica di violenza che vorrebbe sprigionare, per anticipare la reazione di chi vorrebbe legittimamente impedire il reato a proprio danno o la fuga del malfattore*. Al secondo, e successivo posto, ci sarebbe poi lo *spray* al peperoncino: che, com'è noto, risulta anch'esso in libera vendita e può essere utile, molto utile, in caso di aggressione. La differenza tra i due, pur *in re ipsa* già chiara, non sta solo nel fatto che il secondo (*spray capsicum*) ha una 'forza d'urto' per così dire più impattante, e neutralizza il potenziale aggressore per un lasso di tempo più lungo; ma altresì nella circostanza

¹⁰ Dal 2017, vedasi: <https://www.poliziadistato.it/articolo/15589b541fa0f06488082939>

¹¹ Cfr. <https://www.ospol.it/documenti/4837.APPROPRIATEZZA%20DEI%20Appropri%20TERMINI%20NEL%20CONTESTO%20TECNICO-OPERATIVO.pdf>

che la torcia, nel secondo caso, può essere usata sia in ambienti al chiuso sia all'aperto (e comunque di giorno e di notte si è già detto). Invero i due strumenti non sono e sarebbero concorrenziali e/o alternativi, bensì, nel massimo delle opportunità, entrambi utili, con usi e per contingenze/teatri differenti. Occorre considerare che lo *spray* OC crea una contaminazione ambientale che potrebbe produrre effetti indesiderati anche a terzi non coinvolti nell'aggressione i cui effetti ricadono sempre nei confronti dell'agente che ne ha fatto uso. Ma vi è di più.

Inseriamo ora questo -potenziale *neo*- strumento all'interno della normativa vigente. Quando si parla di uso (legittimo) delle armi e di 'copertura giuridica' soccorre in ausilio l'articolo 53 del Codice penale, denominato appunto "uso legittimo delle armi". La suddetta norma prevede la non punibilità del -solo- pubblico ufficiale (di qui la definizione specifica di 'causa di giustificazione propria') che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio (vedasi l'art. 51 cod. pen.), "fa uso (..) delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità [...]". L'utilizzo della 'torcia abbagliante' rientrerebbe pacificamente nell'articolo 53 del Codice penale. Trattasi, com'è noto, di una delle cosiddette "cause di giustificazioni" contenute nel nostro Codice penale. A differenza delle altre cause di esclusione della colpevolezza o esimenti previste dagli articoli 51 e 52 (e 54) del Codice penale ("adempimento di un dovere", "legittima difesa"), l'uso legittimo delle armi – e degli altri mezzi di coazione fisica, si ripete – oltre ad essere una cosiddetta scriminante propria rappresenta, da un lato un *quid pluris* rispetto a queste, dall'altro, in parte e per così dire, le sintetizza. I problemi interpretativi gravitano principalmente attorno alla nozione di "violenza" e "resistenza", nonché al concetto di "proporzione". Per schematizzare un argomento che sarebbe degno di specifico approfondimento, i maggiori problemi interpretativi della norma in esame ruotano attorno ai tre concetti suindicati. In primo luogo, il pubblico ufficiale dev'essere costretto dalla necessità (ed urgenza) di far uso delle armi (della forza, c.d. potere di coazione diretta): ciò comporta che il loro uso non sia consentito quando si possa respingere la violenza o vincere la resistenza all'Autorità con mezzi diversi dall'utilizzo di qualsivoglia strumento di coazione fisica: si ricordi che il c.d. principio del bilanciamento degli interessi è immanente nell'ordinamento giuridico ed opera costantemente in materia di cause di giustificazione. Considerato dunque il carattere di *extrema ratio* della scriminante - non dimenticando, comunque, che al pubblico ufficiale, a differenza del privato cittadino, non viene riconosciuto un concetto di rinuncia e di *commodus discessus*, allorquando si tratti di adempiere al proprio dovere d'ufficio -, il requisito della "necessità" andrà interpretato nel senso che questi dovrà impiegare, tra i mezzi idonei a disposizione, quello meno lesivo (c.d. criterio dell'adeguatezza -dell'arma-): a titolo meramente esemplificativo, per disperdere la folla in tumulto, sarà consentito l'uso di *gas* lacrimogeni o idranti, rispetto ad altre dotazioni. Si parla poi di un uso (legittimo) al ricorso della forza oltre che necessario, "proporzionato", pur in assenza di una esplicita previsione nella norma in esame, a differenza dell'istituto della legittima difesa. Per non addentrarsi in un'altra questione anche in tal caso molto problematica, si potrebbe dire che il requisito della

proporzione dev'essere analizzato sotto un duplice profilo: quello dei "mezzi usati" e quello degli "interessi in conflitto". E così, facendo uso del criterio del minimo mezzo, della *vis modica*, si potrebbe sempre evitare – astrattamente – un'imputazione per eccesso colposo (vedasi l'articolo 55 c.p.): resta evidente che la valutazione è da compiersi, ad ogni modo, caso per caso. Tornando ai concetti di violenza e resistenza, escluse forme minacciose meramente verbali ai danni delle Forze di Polizia, si deve intendere per 'violenza' l'uso di qualsivoglia forma di energia fisica (comportamento attivo in atto) contro gli operatori. Ebbene, richiamato il perimetro normativo, il *neo* strumento in analisi rientrerebbe tra gli (altri) mezzi di coazione in dotazione, quindi autorizzati, delle Forze di Polizia (in aggiunta, dunque, allo sfollagente, ai gas lacrimogeni, al *capsicum*, ma anche le manette di sicurezza, *et c.*). Non dimenticando infine che, l'adeguatezza dell'arma alla circostanza (adeguatezza sempre da intendersi come sinonimo di proporzionalità), è di assoluta importanza oggi, potendo (*melius*, dovendo) disporre la Forza Pubblica, come indicato, dei più vari strumenti di coazione fisica.

Vediamo ora, per completezza espositiva, quali potrebbero essere (e se ci sono) i punti deboli/criticità, di questo *neo* potenziale strumento di coazione. In prima istanza è probabilmente più utile, rispetto al *capsicum*, nelle situazioni in cui tra l'agente e l'aggressore vi sia una distanza o, meglio, non vi sia comunque contatto fisico, e può essere utilizzato come mezzo per distrarre quest'ultimo dall'iniziare un'azione aggressiva: il suo uso meno 'invasivo' dello *spray* permetterebbe all'agente di poter opzionarne l'utilizzo, se la situazione e il luogo (all'aperto) lo permettono, naturalmente. Forse potrebbe essere utile contro un soggetto disarmato o, comunque, al massimo munito di un'arma bianca, piuttosto che di una pistola, per ovvi motivi. Ma queste prime osservazioni, più che altro, si limitano a 'regole d'ingaggio' e opportunità/limiti del suo uso. Il secondo e reale stadio di potenziale criticità potrebbe unicamente vertere sull'ipotesi (astratta, in quanto danni collaterali fisici non sono dimostrati a differenza del *laser*) che il soggetto attinto, accecato temporaneamente e 'messo in confusione' dalla luce, possa -se sta correndo verso l'agente- cadere o sbattere contro qualcosa e ledersi. Questa ipotesi/opzione viene presa in considerazione unicamente per compiere una valutazione il più possibile concreta e a copertura di qualsivoglia alternativa. A parere di chi scrive, trattasi di una conseguenza che rientrerebbe nel caso, nel senso delle fatalità, che comunque scriminerebbe l'agente da responsabilità in capo allo stesso per il suo agire, in quanto *ex ante* o, *ab origine*, legittimo. Sull'eventualità di ipotesi residuali di contestazione dell'eccesso colposo, anche in questo caso, si pongono delle riserve sia se in presenza (*melius*, applicabilità) della legittima difesa sia dell'uso legittimo delle armi.

Solo per completezza di analisi, come visto, l'articolo 53 c.p. parla di uso legittimo quando si è costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Sulle situazioni di violenza, per come già palesato, non si trovano particolari problematiche (ad esempio un soggetto è aggressivo contro le Forze di Polizia nel corso del loro adempimento e, valutate le circostanze e la proporzionalità dei mezzi, verrebbe usata la 'torcia abbagliante' o altro mezzo di equipaggiamento -c.d. mezzo

di coazione fisica- per fermarlo, agendo a distanza, così da tutelare l'incolumità degli operanti). Qualche riserva meramente astratta, invece, resta nei casi di 'resistenza'. S'insegna tradizionalmente che, la resistenza, dev'essere attiva (o, comunque, omissiva): non basterebbe dunque una resistenza passiva quale è esemplificata, ad esempio, dalla classica resistenza pacifica opposta dalle donne scioperanti distese sui binari per impedire il passaggio del treno, oppure una fuga per sottrarsi alla cattura. Sennonché, considerata nella sua apparente assolutezza, la tesi tradizionale è, però, in parte errata. Non è, infatti, che la resistenza passiva escluda sempre l'applicabilità dell'articolo 53. Si tratta, piuttosto, di richiedere un rapporto di proporzione, da un lato tra i mezzi di coazione impiegati ed il tipo di resistenza da vincere e, dall'altro, tra i beni in conflitto. Di certo non si può usare l'arma da fuoco per fermare un soggetto che si dia alla fuga se questi non è armato e non rivolga l'arma contro gli agenti e spari contro di essi per coprirsi la fuga. Ci si domanda, dunque, se sia astrattamente sempre legittimo (*melius*: non eccessivo quantomeno), sotto un profilo squisitamente giuridico, l'uso della 'torcia abbagliante' in questi specifici casi. La risposta potrebbe ricadere ulteriormente nel motivo ad esempio della fuga. Se, un individuo che ha commesso un reato fugga alla vista degli operanti, si ritiene sia consentito l'uso, trattandosi di resistenza comunque attiva (anche, altro esempio, per una "resistenza attiva" ad un arresto legittimo). Al contrario, se ci si trova in situazioni ove non sia presente a priori né una reazione violenta né di resistenza, non si ritiene sia utilizzabile *a priori* questo strumento, pur innocuo: nel senso che, in questa ipotesi, risulterebbe apparentemente illegittimo, per il vero, qualunque uso della forza. Ma trattasi, per il vero, di mero 'esercizio di stile' l'aver affrontato le suddette variabili.

Per incorrere, infine, nelle ipotesi di eccesso, ai sensi dell'articolo 55 del Codice penale, solo nei casi ove non sia presente il requisito della necessità potrebbe configurarsi la suddetta (astratta) contestazione, se raffrontata con l'uso dello strumento di coazione in esame (oltrepassando, dunque, per errore, i limiti). Ma, come già evidenziato, stante la natura dello strumento, le sue inesistenti conseguenze lesive appare, *prima facie*, una forzatura ipotizzare la suddetta circostanza giuridica.¹²

Se ne potrebbe quindi dedurre che, a parità di circostanze, il cittadino ovvero il pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, che decidesse di interrompere la condotta violenta avviata nei suoi confronti attuando una reazione passiva con uno strumento abbagliante, non si evidenzia alcuna intenzione di arrecare danno alcuno. Nel bilanciamento tra i beni (la vita propria e quella dell'aggressore), quella della luce, è evidentemente una soluzione con un minore contenuto direttamente lesivo. Ciò detto, con particolare agli obblighi giuridicamente rilevanti che attengono i compiti delle Forze dell'Ordine, l'uso della luce, al pari degli altri strumenti di coazione, non escludono la necessità di un contatto con l'aggressore al fine di ridurlo nelle condizioni di non nuocere neppure a sé stesso.

¹² Cfr. A. Continiello, "BolaWrap, il nuovo mezzo di coazione fisica che potrebbe esser adottato dalle Forze di Polizia. Delle valutazioni di natura tecnico-giuridica", in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, cit.

4. Lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, anche secondo il richiamo dell'articolo 55 Codice penale.

*Agreditus non habet staderam in manu*¹³, la persona aggredita non ha (*melius*, non può avere, stante la condizione psicologica in cui si trova) la 'bilancia' per poter temperare la sua reazione difensiva. La rappresentazione mentale, questo monito, tratto dal brocardo ora richiamato ricade, in verità, sul concetto di proporzionalità (tra offesa e difesa): andando tecnicamente ad incidere (*melius*, ad escludere) l'eccesso colposo nei casi di applicazione dell'istituto della legittima difesa.¹⁴ Al contrario, in questa analisi ci si vuole soffermare sull'aspetto psicologico dell'aggredito (privato cittadino o pubblico ufficiale), sul suo stato appunto di *stress* emotivo, di 'grave turbamento' derivante dalla situazione di pericolo in cui, suo malgrado, si è andato a trovare. Ebbene, com'è noto, lo 'stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo' è una formula che ha avuto accesso nel nostro ordinamento, con la nota riforma dell'istituto della legittima difesa e dell'eccesso colposo.

Prima addentrarci nello specifico corre l'obbligo di fare chiarezza sulle circostanze in cui una persona si trovi a sperimentare un crimine violento. Nonostante ogni migliore predisposizione o aspettativa, nessuno, neppure le Forze dell'Ordine, vivono la propria vita aspettando di essere aggrediti, rapinati, ecc. Ne consegue che, nel momento in cui ci renderemo conto che se non facciamo qualcosa per interrompere quello che si sta realizzando potremo, in tutto o in parte, soccombere, vivremo una risposta di sopravvivenza molto intensa. Non esiste, inoltre, alcun addestramento per escludere gli effetti di questa reazione emotiva basata sulla paura di farsi male o di perdere la vita. Quello che potrà realizzare la vittima di un'aggressione sarà profondamente influenzato e governato dal turbamento emotivo proprio, perché sorpreso a dover reagire ad un'esperienza di cui non ha né esperienza né, sovente, alcuna conoscenza. Nella memoria risiedono le nostre esperienze del passato al fine di apprendere come affrontare la vita, imparando ad interpretare il futuro. L'evento sorprendente - interpretato come lesivo - limita fortemente la capacità del cervello di collegare il ricordo all'esperienza, poiché non prevedibile. In altre parole, la reazione di sopravvivenza guidata dal cervello emotivo (sistema limbico) potrebbe non contenere nel processo finalizzato ad individuarne e "misurarne" l'intensità e persino il *timing*

¹³ <<*Cum vulnera seu percussiones dari non possint cum mensura, nec magis aggressus tamquam constitutus in periculo mortis et quasi extra se positus et alienus a mente non possit habere stateram in manibus, et ictus seu percussiones ponderare, et per consequens nec etiam pro excessus puniri habet*>> (Farinacius, *Consiliorum criminalium*)

¹⁴ <<Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 Codice penale, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito nelle condizioni (...) ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto>>. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2 comma 1 della L. 26/04/2019 n. 36

rispetto all'aggressione.¹⁵ Esigere una reazione razionale e di per sé appropriata¹⁶ a fronte di un'aggressione improvvisa è ancora più difficile in ragione dell'intensità delle conseguenze di chi si difende ovvero della presenza di altre persone per le quali ci sentiamo responsabili (familiari, es. rapine in villa). Altro aspetto molto controverso è relativo all'imprevedibilità della situazione poiché fortemente collegata all'iniziativa dell'aggressore, il che, come anticipato, rende sempre meno precisa la capacità di valutare la situazione e di calibrare la reazione di sopravvivenza. Il tutto senza considerare lo stato di minorata difesa¹⁷ derivanti dalle inique e sproporzionate condizioni che si realizzano tra l'aggressore ed una vittima che, per età, genere, capacità di difesa che rendono sempre meno realizzabile quel collegamento tra il ricordo e l'esperienza che si vive nel corso di un crimine violento, soprattutto in quelle condizioni in cui i caratteri lesivi delle conseguenze che potremo subire, sono ben presenti negli occhi di chi lo sta subendo.

Lo studio del soggetto passivo o vittima del reato forma oggetto di una branca della criminologia. Comparando il nostro istituto della legittima difesa con gli altri ordinamenti, si evidenzia che gli altri legislatori hanno indicato espressamente, nel dettato della norma, quella particolare condizione psicologica di «violenta emozione» o «paura, panico o eccitazione» in cui un soggetto passivo si possa trovare nell'atto di una aggressione, allorché legittimamente si difenda. Com'è noto, nel nostro ordinamento gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90 c.p.). Detto ciò, non ci si può esimere dal rilevare come una reazione difensiva (legittima, putativa, «eccessiva») possa essere maturata in un contesto di «reazione psicogena da stress»: trattasi di quelle reazioni non dovute a preesistenti infermità di mente (e neppure patologiche), ma provocate da situazioni che comportano un forte turbamento. Per identificare le caratteristiche generali di queste reazioni, si utilizzano convergenti criteri: il primo parametro di riferimento è rappresentato dalla ricorrenza di un evento, di una situazione, di un fatto della vita anche unico, dotato di intensa carica emotigena e, più in generale, di capacità psico-traumatizzante. Questo evento può essere un diverbio, una rissa, uno spavento, o

¹⁵ Cfr. *"L'Atteggiamento Mentale e la Gestione della Paura nella Dinamica degli Scontri a Fuoco"* di Alessio Carparelli, Pentaconsulting Editore - ed. 2018

¹⁶ Vedasi Cass., sent. 49883/19 del 10/12/2019 sull'esigibilità della valutazione razionale della situazione durante il grave turbamento emotivo.

¹⁷ Vedasi la prima ipotesi contenuta nell'art. 55 Codice penale: <<(.) Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 (legittima difesa), la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero (.)>> (nota: l'art.61 n.5 c.p. disciplina l'aggravante della minorata difesa, che ricorre ogniqualvolta l'autore del reato approfitta di "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". Trattasi pertanto della situazione di colui che, per un qualunque motivo, si trova in una peculiare situazione di debolezza e/o inferiorità rispetto a colui che pone in essere la condotta delittuosa).

qualsiasi altra circostanza che colpisca violentemente: dunque anche durante un'attività, nell'adempimento di un dovere delle Forze di Polizia. Si tratterà, in ogni caso, di un evento che assume significato di causa scatenante della reazione, di tal che senza di esso non vi sarebbe stata quella risposta. In terzo luogo, una reazione psicogena da *stress*, si realizza per effetto di uno stimolo capace di suscitare in ogni individuo quei sentimenti ed è conseguentemente in un rapporto, oltre che di causa con quell'evento, anche di comprensibilità (pur non trattandosi di reazione abnorme, stante un parametro generale di variabilità individuale che comunque differisce da individuo a individuo). Vi è infine un rapporto cronologico che sempre interviene nel realizzarsi di una reazione da *stress*: essa inizia in stretto legame temporale con l'evento che l'ha provocata, si sviluppa in un lasso di tempo circoscritto e tende ad esaurirsi con il cessare della causa che l'ha prodotta. Tutto ciò per evidenziare che non è possibile escludere *a priori*, allorché si invochi la legittima difesa (ma anche nell'uso legittimo delle armi, pur con differenti parametri), una valutazione sul forte stato emotivo di agitazione, paura, *stress* in cui versa una vittima di un'aggressione che reagisca per difesa. E questa, si ritiene, sia palesemente una situazione in cui lo stimolo emotivo, più che in senso obiettivo, sia subiettivamente avvertito come inevitabile. Il rilievo è della massima importanza ove si tenga conto della natura del fenomeno della risonanza interna delle emozioni per il quale è piuttosto 'normale' che gli stimoli esteriori assumano valore ed efficacia diversi da quelli effettivi, al punto tale da incidere sul soggetto passivo-vittima «così gagliardamente da trascinarlo, *invitus*» alla commissione, per difesa, di un fatto anch'esso *contra legem*.¹⁸ Dunque il fattore emotivo, indipendentemente dalla 'preparazione' di un soggetto nella sua gestione, ad avviso degli scriventi, non può mai essere escluso o, comunque, non può non essere considerato.

5. Conclusioni.

Ad avviso degli scriventi si ritiene, sotto un profilo squisitamente giuridico, la perfetta compatibilità della 'torcia anti-aggressione' o '*flashlight* tattica' (*melius*, del suo uso) in tutte quelle condizioni che, astrattamente, rientrino nella scriminante di cui all'articolo 52 cod. pen.: sia per i privati cittadini sia per i pubblici ufficiali. Analogamente, la sua 'compatibilità giuridica', limitatamente ai soli pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 53 c.p. Peraltro, rispetto agli altri 'mezzi di coazione' rientranti nell'alveo de 'l'uso della forza' e già analizzati, la torcia, per la sua specificità, avrebbe un ridotto - se non limitatissimo - impatto nei confronti della vittima/aggressore: evitando, così, potenziali conseguenze giuridiche nei confronti dei pubblici ufficiali e/o dei privati anche nelle ipotesi, meramente astratte, di eccesso colposo. Il risultato, forse neppure cercato, di questa evoluzione tecnologica ha portato alla disponibilità di gamma di strumenti di elevata efficacia che si colloca tra quelli attualmente disponibili. La caratteristica innovativa della 'torcia tattica' è dunque da ricercarsi

¹⁸ Tratto dal capitolo "*Aspetti vittimologici: le reazioni*" in "*Processo alla legittima difesa. Profili criminologici e vittimologici*" di A. Continiello, pag. 65 ss.

nell'assenza di un danno diretto, come avviene per tutti gli altri (uso del corpo, bastoni, *spray* oc, armi da fuoco). Ne consegue che, qualora non vi sia la necessità di utilizzare una maggiore quantità di forza per evitare di arrecare pregiudizio a sé stessi allorquando si rende necessario realizzare una difesa attiva, questo strumento è intrinsecamente più bilanciato ed efficace degli altri anche sul piano giuridico. Tenendo presente che (purtroppo) esistono già casi di utilizzo da parte di chi ne vuole fare un uso illecito, riteniamo sia opportuno che il legislatore entri nella parametrizzazione di questi strumenti, i quali, essendo reperibili agevolmente nel libero mercato, le loro caratteristiche devono essere ben disciplinate. Tutto questo non tanto per vietare in sé per sé lo strumento in esame, ma per individuare sul piano giuridico una specifica aggravante di chi ne faccia un uso non lecito, andando inoltre a disciplinarne l'utilizzo da parte delle Forze di Polizia.